

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1957

(65^a Seduta in sede deliberante)

- Presidenza del Vice Presidente LORENZI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura ed all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni » (1130) (D'iniziativa del senatore Ciasca) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
ALBERTI	583, 589
ANGRISANI	581, 582, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 595
CIASCA	580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 596
CRISCUOLI	586, 587, 592
CUSENZA, <i>relatore</i>	580, 589, 591
DE LUCA	581, 583
MASTROSIMONE	583, 584, 588, 589, 590, 592
MOTT, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	580, 581, 582, 583, 584, 585, 588, 590, 592, 593, 594
SAMEK LODOVICI	581, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594
SIBILLE	581, 582, 583, 586, 587, 588, 591
TIBALDI	587
ZELIOLI LANZINI	582, 588, 590, 592

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Boccassi, Calauti, Criscuoli, Cusenza, Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Samek Lodovici, Sibille, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Benedetti è sostituito dal senatore Ciasca.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carlo De Luca.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott.

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura ed all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni » (1130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura ed all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ».

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Dobbiamo ora esaminare gli articoli del provvedimento nel

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

testo redatto dal relatore Cusenza a nome della Sottocommissione.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. L'Alto Commissariato ha esaminato il disegno di legge del senatore Ciasca emendato dalla Sottocommissione, ed ha notato che esso non è sufficientemente... generale poichè entra troppo in particolari che normalmente sono affidati ai regolamenti. In seguito a questa constatazione l'Alto Commissariato ha elaborato una serie di emendamenti che io sottoporro all'esame della Commissione a misura che se ne presenterà l'opportunità.

PRESIDENTE. Procediamo, pertanto, allo esame degli articoli.

Art. 1.

L'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Nei casi in cui per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia sia richiesto l'espletamento di un concorso, questo sarà subordinato alle norme della presente legge.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un vice Prefetto o da un Consigliere di Prefettura esperto in materia, che la presiede, dal medico provinciale, da un farmacista titolare proprietario di farmacia, da un farmacista direttore o collaboratore di farmacia, nominati dal Prefetto non oltre il mese di marzo di ciascun anno su terne proposte dall'Ordine dei farmacisti competente per territorio, e da un docente universitario dalla Facoltà di farmacia, designato dal Rettore della Università più vicina alla sede messa a concorso, in seguito a votazione del Consiglio della stessa Facoltà ».

È stato presentato dall'Alto Commissario il seguente emendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo:

« L'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

"L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia nelle sedi vacanti o di nuova

istituzione, fatta eccezione per quelle indicate dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, è concessa in base a pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal prefetto e giudicato da apposita commissione giudicatrice" ».

CIASCA. Accetto l'emendamento essendo molto simile al testo da me elaborato.

CUSENZA, *relatore*. L'emendamento contrasta in modo violento con quanto era stato stabilito nel corso della discussione generale a proposito della trasferibilità delle farmacie. Si può parlare di farmacie di nuova istituzione, ma se si parla di sedi vacanti si conferma automaticamente il fatto che tutte le farmacie vengono concesse esclusivamente attraverso il concorso, e questo è contrario a quanto stabilito per la trasferibilità. Per queste considerazioni la Sottocommissione aveva adottato una formula generica che non contrastava con quanto si vuole stabilire in futuro per la trasferibilità.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Si dovrebbe chiarire esattamente il significato della dizione « sede vacante ». È considerata sede vacante la farmacia su cui non esiste alcun diritto, e che quindi non può essere concessa che attraverso concorsi.

CUSENZA, *relatore*. Il concetto espresso nell'emendamento è contrario a quanto era stato detto in Sottocommissione; in quella sede si era voluta lasciare salva la possibilità di occuparsi in seguito della trasferibilità delle farmacie, seguendo lo schema delineato dal senatore Sibille.

CIASCA. Oltre ad essere molto vicino al concetto da me espresso nell'articolo 1 del disegno di legge, l'emendamento è anche molto simile a quanto è affermato nell'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie che stabilisce anche la composizione della Commissione giudicatrice. L'articolo 1 da me proposto ricalcava infatti esattamente l'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie e non toccava affatto la questione della trasferibilità. Essendo mio intendimento quello di modificare il concorso per titoli sostituendolo con un con-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)65^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

corso per esami scritti ed orali, non ho toccato affatto l'impalcatura giuridica riguardante la trasferibilità. Ritengo quindi ingiustificata la preoccupazione del senatore Cusenza.

SAMEK LODOVICI. Io proporrei che si dicesse: « L'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato: "I concorsi per l'acquisizione di farmacie sono regolati dalla presente legge"»

Il problema della trasferibilità è grave; risulta che siano non trasferibili dal sessanta al sessantacinque per cento delle farmacie esistenti. Non si può risolvere la questione senza averne valutati tutti gli aspetti.

CIASCA. Dichiaro di accettare l'emendamento del senatore Samek Lodovici.

DE LUCA. Sostituirei la parola « acquisizione » con l'altra, più propria, « conferimento ».

SAMEK LODOVICI. Dal momento che si tratta di acquisizione per concorso non c'è pericolo di fraintendimento.

SIBILLE. Se dev'essere abbandonata la formulazione proposta dall'Alto Commissario, quella avanzata dal senatore Cusenza, più generica, mi sembra tale da permettere la prosecuzione dei lavori della Sottocommissione. Solo a questa condizione, infatti, è stato messo in discussione il disegno di legge Ciasca; altrimenti, due anni di lavoro della Sottocommissione verrebbero resi inutili.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Posso aderire alla dizione della Sottocommissione, pur facendo presente che non è perfetta.

ANGRISANI. Il disegno di legge del senatore Ciasca ha il pregio di mettere ordine nella materia dei concorsi; per questa ragione la Sottocommissione era stata incaricata di portarlo all'esame della Commissione, non tralasciando però un altro disegno di legge inteso a regolamentare tutti il sistema delle farmacie,

quello del senatore Sibille. Essendo stato però l'esame di quest'ultimo provvedimento rinviato a tempo indeterminato, mi permetto di presentare al disegno di legge in discussione, come articoli aggiuntivi, gli articoli del provvedimento redatto dal senatore Sibille.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Angrisani che la Commissione aveva deciso in sua assenza, e lo aveva in seguito pure informato della sua decisione, di lasciare da parte per il momento il disegno di legge del senatore Sibille e di esaminare soltanto la questione dei concorsi.

ANGRISANI. La Commissione è tenuta a prendere in esame gli articoli aggiuntivi da me presentati.

DE LUCA. La Commissione, in sede deliberante, ha già stabilito di non prendere in esame il testo del senatore Sibille e non ha ragione di tornare sulle proprie decisioni.

CIASCA. Al disegno di legge da me presentato è già stata fatta una relazione e sono stati presentati emendamenti dalla Sottocommissione che lo ha esaminato. Non si può dunque tornare indietro; si vedrà in seguito, dopo la votazione del presente disegno di legge, se sia il caso di discutere gli articoli aggiuntivi presentati dal senatore Angrisani.

ANGRISANI. Mi appello al Regolamento; se il Regolamento consente che io presenti i miei emendamenti, essi devono essere accettati.

SIBILLE. Senatore Angrisani, la decisione della Commissione è stata presa con votazione; è inutile quindi insistere ora perchè si ritorni sulla decisione.

PRESIDENTE. L'articolo 69 del Regolamento, primo comma, dice che non possono proporsi emendamenti contrastanti con deliberazioni prese.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Samek Lodovici.

(Non è approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

Non insistendo l'Alto Commissario sul proprio emendamento, passiamo alla votazione della prima parte dell'articolo 1.

ANGRISANI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 1, così formulata:

« L'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Nei casi in cui per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia sia richiesto l'espletamento di un concorso, questo sarà subordinato alle norme della presente legge ».

(È approvata).

Per quanto riguarda la seconda parte dello articolo 1 è stato presentato dall'Alto Commissario un emendamento tendente a sostituire le parole « o da un Consigliere di Prefettura esperto in materia » con le altre « o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno non inferiore alla qualifica di capo sezione ».

CIASCA. Il funzionario così indicato come capo sezione, in che posizione giuridica si trova rispetto al medico provinciale? È superiore o inferiore di grado? O è pari? Siccome egli dovrà presiedere la Commissione, vorrei che fosse rivestito di autorità maggiore del medico provinciale.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Bisognerebbe allora dire: « o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno non inferiore alla qualifica di capo divisione ».

ZELIOLI LANZINI. Sarei favorevole alla dizione « capo sezione », e non « capo divisione ». Il capo sezione ha il grado settimo che è già abbastanza elevato. Se gli uffici dell'Alto Commissariato hanno adottato la dizione « capo sezione », è perchè siamo già ad un livello piuttosto alto. Mi sembra che il medico provinciale arrivi di solito al grado settimo, e quasi mai al grado sesto.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il medico provinciale nei grossi centri è di grado sesto; in centri minori di grado settimo.

SIBILLE. Nei centri in cui è di grado sesto, il medico provinciale si troverebbe nella condizione di dover presiedere lui la Commissione.

ZELIOLI LANZINI. Propongo allora la dizione « direttore di divisione ». Il direttore di divisione è di grado sesto, mentre il capo sezione è di grado settimo.

SIBILLE. Concordo con la proposta del senatore Zelioli Lanzini. Essendo il funzionario di grado sesto, siamo sicuri in tutti i casi.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non ho nulla da obiettare alla proposta del senatore Zelioli Lanzini.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento sostitutivo presentato dall'Alto Commissario, con la modifica testè proposta, risulta così formulato.

Alla seconda riga sostituire le parole « o da un Consigliere di Prefettura esperto in materia » con le altre « o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno non inferiore alla qualifica di direttore di divisione ».

ANGRISANI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Alla quinta riga, dove si dice: « da un farmacista titolare proprietario di farmacia ». lo Alto Commissario propone di sopprimere la parola « proprietario ». La dizione risulterebbe dunque la seguente: « da un farmacista titolare di farmacia ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Alla dodicesima riga l'Alto Commissario propone di sostituire le parole: « dell'Univer-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)65^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

sità più vicina alla sede messa a concorso » con le altre: « dell'Università più vicina al capoluogo della provincia ove si espleta il concorso ».

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Questo emendamento è determinato dal fatto che non tutti i capoluoghi di provincia sono sedi di Università, come è il caso, ad esempio, di Potenza.

MASTROSIMONE. Ma perchè il capoluogo? Non sarebbe meglio lasciare la dizione proposta?

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non essendo tutti i capoluoghi di provincia sedi di Università, potrebbe capitare che in una provincia si dovessero fare due Commissioni. Abbiamo fatto l'esempio di Potenza: essendo più vicina a Bari, resta stabilito che si fa una Commissione unica a Bari. Altrimenti si dovrebbero fare due Commissioni, una a Bari e una a Napoli, poichè una parte della provincia è più vicina a Bari e una parte è più vicina a Napoli.

SIBILLE. Ma con un testo come quello proposto si dice il contrario di quello che l'Alto Commissario vuol dire!...

MASTROSIMONE... inoltre ci sono sedi di Università che non potranno mai avere una Commissione, visto che non sono capoluoghi. È il caso, ad esempio, di Camerino.

ALBERTI. Si potrebbe adottare la dizione: « o in via subordinata più vicina al capoluogo ».

PRESIDENTE. Occorre tener presente che ci sono città universitarie che non sono sedi provinciali.

MASTROSIMONE. Basta dire: « di una Università ». Perchè complicare le cose con la indicazione del capoluogo?

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Se si dice « di una Università », chi decide quale?

MASTROSIMONE. Il Prefetto, che è al di sopra di qualsiasi sospetto.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Si fanno le Commissioni provincia per provincia. Può essere che una provincia sia più vicina parte a una Università, parte ad un'altra, il che costringerebbe a fare due Commissioni. Ciò costa denaro.

DE LUCA. Credo che dicendo « dell'Università più vicina al capoluogo » la preoccupazione non avrebbe ragion d'essere. È ovvio infatti che se l'Università è nel capoluogo stesso non c'è bisogno di nessuna specificazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dall'Alto Commissario tendente a sostituire le parole: « dell'Università più vicina alla sede messa a concorso » con le altre: « dell'Università più vicina al capoluogo della provincia ove si espleta il concorso ».

(È approvato).

MASTROSIMONE. Per quanto mi renda conto che difficilmente potremmo ritornare sui nostri passi essendo giunti alla dodicesima riga dell'articolo, desidero far notare che alla decima riga si dice che la Commissione sarà composta, fra gli altri, « da un docente universitario ». Con questa dizione sorge la questione se un libero docente possa o no far parte della Commissione. Sarebbe pertanto opportuno sostituire le parole « da un docente universitario » con le altre « da un libero docente ».

CIASCA. Quando si dice « docente universitario » si intende un po' tutti. Se la Commissione vuole il libero docente, bisogna indicarlo. Sorge però questa questione: è più opportuno che faccia parte della Commissione un libero docente o un docente universitario, cioè un titolare dell'Università?

PRESIDENTE. Credo che ci si debba attenere al testo più largo: nel docente universitario è incluso anche il libero docente. Mentre se fissiamo « libero docente », della Commissione potrà far parte soltanto un libero docente.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

MASTROSIMONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la seguente seconda parte dell'articolo 1, che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulata:

« La Commissione esaminatrice sarà composta da un vice Prefetto o da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno non inferiore alla qualifica di direttore di divisione che la presiede, dal medico provinciale, da un farmacista titolare di farmacia, da un farmacista direttore o collaboratore di farmacia, nominati dal Prefetto non oltre il mese di marzo di ciascun anno su terne proposte dall'Ordine dei farmacisti competente per territorio, e da un docente universitario della Facoltà di farmacia, designato dal Rettore della Università più vicina al capoluogo della provincia ove si espleta il concorso, in seguito a votazione del Consiglio della stessa Facoltà ».

(È approvata).

L'Alto Commissario propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« I provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi del presente articolo sono definitivi ».

ANGRISANI. Con rammarico noto che gli emendamenti da me presentati non sono stati neppure letti. Mentre ora si vuole aggiungere un emendamento dell'Alto Commissario, dopo che l'articolo è già stato messo in votazione e approvato.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Si tratta di un emendamento aggiuntivo; comunque non ho difficoltà a presentare l'emendamento come articolo 1-bis.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti nel suo complesso l'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1-bis, proposto dall'Alto Commissario.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato: « sia cittadino italiano, sia in possesso dei diritti civili, sia maggiorenni, ma non abbia superato i 60 anni di età alla data del bando del concorso, sia iscritto all'albo dei farmacisti ».

L'Alto Commissario propone di sostituirlo col seguente nuovo testo:

« L'articolo 106 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“L'ammissione al concorso indicato dal precedente articolo non può essere consentita se non a chi sia cittadino italiano, maggiore di età e nel possesso dei diritti civili e politici, sia iscritto nell'Albo professionale dei farmacisti” ».

Praticamente è la stessa cosa; l'articolo è soltanto migliorato nella dizione.

SAMEK LODOVICI. La dizione è molto migliore, ma non si parla dell'età.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo è contrario all'inserimento di un limite di età perchè, avendo il farmacista acquisito un diritto, è norma generale che, una volta acquisito un diritto, questo resti sempre aderente al fatto di avere la professione. Si potrebbe invece adottare nel regolamento una dizione che limiti il punteggio dei farmacisti a vent'anni di servizio; al di là di questo termine, cioè, è la stessa cosa che il farmacista abbia o non abbia più di vent'anni di servizio.

CIASCA. Resto veramente stupito di ciò che è stato affermato dall'Alto Commissario, perchè in tutti i rami dell'Amministrazione, in tutti i concorsi c'è un limite di età, e l'età è sempre messa come condizione fondamentale; tanto è vero che, ad esempio, per i militari, per i combattenti, per i mutilati, per gli invalidi di guerra c'è anche un prolungamento.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)65^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

Se si abolisce il limite d'età, si toglie uno degli elementi principali. Si può infatti verificare il caso che noi deploriamo dei vecchi ottuagenari o nonagenari i quali si presentano al concorso, lo vincono e vendono la loro vittoria, per ripresentarsi di nuovo. Questa è la situazione di fatto.

Il rimedio proposto dall'Alto Commissario è un'altra cosa. Può riferirsi alla valutazione dei titoli, che possono essere considerati in un modo o in altro — fino ad un certo limite, però — il che rientra anche nella prassi dell'Amministrazione. Ma non posso consentire alla mancanza di un limite di età. Verrebbe a cadere uno dei cardini fondamentali del presente disegno di legge. Anche se non si vuole chiamare questa legge moralizzatrice, essa non deve però presentare l'inconveniente che ho già deplorato: che i vecchi, cioè, si ripresentino ai concorsi e continuino a fare mercimonio delle loro vittorie.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il senatore Ciasca ha parlato di un prolungamento del limite di età per determinate categorie. Ma qui siamo in questa condizione: il farmacista è entrato in una data posizione stabile, quindi, secondo la regola generale, può sempre concorrere. Sarebbe come dire che se domani c'è un concorso anche per esami nell'Amministrazione, uno che è già nell'Amministrazione non può concorrere perchè ha superato un certo limite di età. Qui non si tratta dell'inizio di una carriera, bensì della continuazione. Un farmacista, quand'anche avesse ottant'anni, deve essere nelle condizioni di poter progredire nella sua carriera.

Tuttavia penso si possano trovare altri accorgimenti come l'esame, oppure quello per cui, passato un certo limite di anni di professione, il punteggio non può essere superiore. Si viene così incontro al desiderio del senatore Ciasca di fare con questa legge opera moralizzatrice. Ma ammettere il principio che chi sia entrato in una professione e continui ad esercitarla, sia poi bloccato nel passaggio ad una situazione migliore, o a un grado superiore se è di ruolo, rappresenterebbe evidentemente lo sconvolgimento di un principio generale. E mi stupisce lo stupore del senatore Ciasca.

CIASCA. Sono dolente di non trovarmi d'accordo con il senatore Mott. Egli parla come se si trattasse di una carriera; qui è l'equivoco. Il farmacista non è entrato in nessuna carriera, in nessun inquadramento; comincia ad acquistare i suoi diritti quando vince il concorso. Nell'insegnamento, un professore che si veda sopraggiungere il limite d'età stabilito per presentarsi al concorso non potrà mai diventare titolare anche se ha insegnato nella stessa scuola. E ciò è chiaro, perchè sono superati i limiti d'età. Questa è la prassi amministrativa, sia nella pubblica istruzione che negli altri uffici.

Nel caso specifico, oltre tutto, c'è da tenere conto di questo: il farmacista non è un impiegato, non è inquadrato, non fa parte dell'Amministrazione in quanto è indipendente dalla Amministrazione; comunque diritti eventuali potrebbero cominciare a decorrere da quando ha vinto il concorso. Anche in altri rami della Amministrazione dello Stato, dove c'è veramente un inquadramento, non ci si può presentare al concorso ed esser inquadrati se si sono superati i limiti di età. Perciò, perchè creare una situazione di favore per questa categoria che non è neppure inquadrata?

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Altrettanto dovremo fare domani per il medico condotto, che al di là dei sessant'anni non può più concorrere.

Si potrebbe trovare un altro accorgimento. Dare, ad esempio, più importanza all'esame scritto, che i giovani riescono di solito a far meglio.

ANGRISANI. Vorrei aggiungere qualcosa di più concreto a quanto detto dall'Alto Commissario. La situazione è chiarissima: un giovane farmacista potrà vincere un concorso in piccolo paese, in una farmacia di scarsa importanza. Arrivato a 51 anni, può avere la possibilità di trasferirsi in altra sede, in una città più grande, dove può far studiare i suoi figli; e allora non potrà più concorrere.

C'è poi un altro fatto essenziale: nel provvedimento di carattere generale che si proponeva c'era anche la questione della pensione. Questi limiti di età sono messi anche, sotto una certa prospettiva, per il periodo in cui si

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

va in pensione. Se un limite d'età era indicato, questo doveva essere in rapporto alla pensione che si doveva dare ai farmacisti.

Stabilire un limite di età per questi concorsi, significa fare una cosa inopportuna, in quanto un farmacista, se ha vinto una volta una farmacia, verrà così ad essere condannato a vita a quel posto, contrariamente a quanto avviene per tutte le altre categorie.

CIASCA. La mia idea era che coloro i quali avevano già conseguito una farmacia anche rurale, anche di scarsissima importanza, potessero continuare a concorrere. Si potrebbe adottare una formula conciliativa di questo genere: chi è già titolare di una farmacia può presentarsi al concorso a qualunque età.

SIBILLE. I ragionamenti del senatore Angrisani... stanno, la proposta del senatore Ciasca può anche stare. Ma gli uni e l'altra mi convincono di quanto fosse necessario fare tutto un pezzo unico di ciò che abbiamo meditato in due anni. È chiaro infatti che la preoccupazione del senatore Angrisani nasce dal fatto che non è regolamentato il resto del movimento delle farmacie, che è uno dei motivi fondamentali della vostra preoccupazione.

CRISCUOLI. Mi pare che uno degli scopi che hanno spinto il senatore Ciasca a presentare il disegno di legge al nostro esame fosse di evitare che le farmacie andassero nelle mani degli anziani, il che rappresenterebbe una preclusione per i giovani. Ora qui ci troviamo di fronte ad un concorso per titoli ed esami, nel quale i primi hanno una prevalenza; quindi, anche se all'esame si ha il massimo punteggio, restano sempre i titoli, i quali determinano di vincere o no la farmacia. Se noi lasciamo aperto il limite di età, non si muterà niente. È chiaro che una persona di 60-65 anni ha un numero di titoli di gran lunga maggiore di quello che può avere una persona di 30-35 anni. In tal modo noi non ovviamo agli inconvenienti che prima consentivano ai più anziani di vincere il concorso per le farmacie, lasciando fuori i giovani. Sono perciò del parere che il limite di età debba essere fissato a 40 anni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Ciasca ha presentato il seguente emendamento:

dopo le parole: « del bando del concorso » aggiungere le altre: « a meno che si tratti di titolare di altra sede farmaceutica ».

Al testo proposto dall'Alto Commissario il senatore Samek Lodovici propone di aggiungere il seguente emendamento: « e non abbia superato i 50 anni di età. I limiti di età sono elevati ad anni 60 per coloro che sono titolari di farmacie e in servizio ».

Infine, come la Commissione ha udito, è stato presentato un emendamento dal senatore Criscuoli, il quale propone un limite di età di 40 anni.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di spiegare brevemente il mio emendamento, il quale è costituito da due parti e vuole essere una via di mezzo tra la proposta del senatore Criscuoli e il testo del senatore Ciasca. La prima parte fissa il limite di età a 50 anni per chi non è titolare di una farmacia e in servizio e quindi, in certo modo, inizia la carriera di dirigente di farmacia. La seconda corrisponde all'esigenza generale di permettere, in analogia a quanto avviene in altri campi (medici condotti, impiegati, eccetera), ad un farmacista titolare in servizio, di poter adire altre sedi — alle quali possono spingerlo legittimi e importanti motivi — mediante pubblico concorso; il limite di età è portato in questo caso a 60 anni.

Sulle cifre 50 o 60 anni naturalmente può discutersi, ma comunque mi sembra opportuno indicare un limite di età; tanto più considerando che l'essere titolare di una farmacia ad un'età troppo rispettabile può essere causa di preoccupazioni e inconvenienti.

CIASCA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e di accettare la formulazione del collega Samek Lodovici.

ANGRISANI. Nelle dichiarazioni del senatore Samek Lodovici vi sono contraddizioni enormi; egli capovolge completamente il concetto espresso dall'emendamento dell'Alto Commissario, il quale stabilisce che coloro che sono già farmacisti, già titolari di farmacie, possono in tutti i momenti concorrere per un'altra sede. E non è valido affermare, come fa il senatore Samek Lodovici, che arrivati ad un certo limite di età non si può più concorrere; a set-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)65^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

tant'anni perchè concorrere? Ma chi concorre è già un dirigente di farmacia; per questo farmacista che concorra senza limiti di età, si tratta solo di un passaggio da un paese ad un altro, da una farmacia ad un'altra.

Bisogna pertanto stabilire il principio che coloro i quali sono titolari di farmacie e sono regolarmente iscritti all'Albo dei farmacisti, possono concorrere sempre, a qualunque età.

Sono perciò favorevole al concetto espresso nel testo dell'Alto Commissario, concetto che non è modificabile con l'aggiunta dell'emendamento Samek Lodovici, ma che l'emendamento Samek Lodovici trasformerebbe anzi completamente.

TIBALDI Accettando la proposta del collega Angrisani capovolveremmo completamente il criterio a cui si ispira il disegno di legge Ciasca, che è fatto perchè i giovani non siano danneggiati dagli anziani.

SIBILLE. Mi astengo dal voto. Il testo proposto dall'Alto Commissario frustra completamente gli scopi che si volevano raggiungere col presente disegno di legge.

CRISCUOLI. Insisto nel mio emendamento all'emendamento del senatore Samek Lodovici, del quale non accetto la seconda parte. Il limite di età deve essere fermo, per chiunque, a 40 anni. Altrimenti noi non raggiungeremo lo scopo per il quale il senatore Ciasca ha presentato il disegno di legge: evitare cioè — come metteva in evidenza il senatore Sibille — i « professionisti dei concorsi ». Per venire incontro ai giovani è necessario stabilire il limite di età a 40 anni.

ANGRISANI. Il danneggiamento ai giovani non esiste. Infatti, quando un farmacista già titolare va in un'altra farmacia grazie ad un concorso, lascia vuota la farmacia di cui era titolare in precedenza. Quindi i giovani non vengono assolutamente ad essere danneggiati.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dall'Alto Commissario, sul quale non ci sono obiezioni

SAMEK LODOVICI. Sono senz'altro favorevole all'emendamento dell'Alto Commissario. Ma se dovesse essere approvato soltanto l'emendamento dell'Alto Commissario, senza che si aggiunga un limite di età, sarei insoddisfatto. Il problema dell'età è infatti fondamentale. E per conciliare le contrastanti idee espresse in proposito, ho creduto di trovare una via di mezzo indicando un limite di età di 50 anni per i titolari e di 60 anni per i titolari di farmacia in servizio.

Faccio quindi mio l'emendamento dell'Alto Commissario, con l'aggiunta però da me proposta.

Mi pare pertanto che converrebbe mettere in votazione nel suo complesso l'emendamento dell'Alto Commissario integrato col mio.

ANGRISANI. Se l'Alto Commissario mantiene il suo emendamento, lo si deve votare senza l'aggiunta dell'emendamento del senatore Samek Lodovici.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno mettere in votazione prima l'emendamento del senatore Samek Lodovici.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto far presente che la Commissione potrebbe approvare il criterio dell'età e respingere i limiti da me indicati. In questo caso, subordinatamente cioè, verrà votato l'emendamento Criscuoli il quale accetta la questione dell'età, ma propone un limite diverso. Se poi anche questo limite di età verrà respinto si potrà votare il solo emendamento dell'Alto Commissario, il quale è contrario all'inserimento di un limite di età.

PRESIDENTE. Metto ai voti per parti separate l'emendamento presentato dal senatore Samek Lodovici al testo proposto dall'Alto Commissario:

Prima parte: « e non abbia superato i 50 anni di età ».

(È approvato).

Seconda parte: « I limiti di età sono elevati ad anni 60 per coloro che sono titolari di farmacia e in servizio ».

(È approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

SIBILLE. Dichiaro di astenermi dal voto sull'articolo 2 in base alla mia precedente dichiarazione non essendo stato raggiunto lo scopo che ci si proponeva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dall'Alto Commissario, il quale, con l'emendamento aggiuntivo del senatore Samek Lodovici testè approvato, risulta così formulato:

« L'articolo 106 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso indicato nel precedente articolo non può essere consentita se non a chi sia cittadino italiano maggiore di età e nel possesso dei diritti civili e politici, sia iscritto nell'Albo professionale dei farmacisti e non abbia superato i 50 anni di età. I limiti di età sono elevati ad anni 60 per coloro che sono titolari di farmacia e in servizio ».

(È approvato).

Art. 3.

Per tutte le sedi messe a concorso il candidato presenterà una sola domanda, debitamente corredata dei documenti richiesti, nella quale preciserà le sedi cui intende concorrere, giusta quanto è prescritto nel regolamento per i concorsi per posti vacanti di medico condotto e di veterinario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

La graduatoria dei vincitori, compilata sulla base dei risultati delle prove pratiche, scritte ed orali e della valutazione dei titoli, sarà unica e comprenderà, in ordine di merito, i nomi dei vincitori delle sedi farmaceutiche messe a concorso.

Ciascun vincitore è invitato ad aprire e gestire l'esercizio farmaceutico secondo l'ordine della graduatoria, com'è stabilito dal su citato Regolamento per il conferimento di posti vacanti di medico e di veterinario condotto.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda gli articoli 3, 4 e 5 non presento emendamenti, ma mi limito a notare — come ho avuto occasione

di dire al principio della seduta — che con detti articoli si entra in dettagli che dovrebbero essere affidati al regolamento, dettagli che, se inseriti in questa sede, non sarebbero modificabili se non attraverso un'altra legge.

Per esempio l'articolo 3 si riferisce al regolamento per i concorsi per posti vacanti di medico condotto e di veterinario condotto; ora questo regolamento è sempre modificabile da parte del Potere esecutivo. Io suggerirei di lasciare da parte tutte le questioni regolamentari, che possono essere soggette a mutamenti.

CIASCA. È difficile stabilire di volta in volta il limite della legge e quello del regolamento. Si potrebbe comunque aggiungere la dizione « in quanto applicabile », riferita al regolamento.

MASTROSIMONE. Secondo me l'articolo non deve subire alcun emendamento.

ZELIOLI LANZINI. Le obiezioni dell'Alto Commissario possono apparire a prima vista fondate; ma vi è oggi nella nostra legislazione la tendenza a fissare norme che sono in parte di diritto positivo, in parte di procedura. Anche in questo disegno di legge si è seguito questo indirizzo, che ormai è divenuto una prassi. Ritengo che l'articolo 3 possa essere approvato nella sua attuale formulazione, anche senza l'emendamento proposto dal senatore Ciasca.

CIASCA. Non insisto.

SAMEK LODOVICI. Ritengo che in questo caso sia opportuno entrare anche nella questione regolamentare, dal momento che l'articolo 4 si occupa degli esami, dando loro maggior preminenza, e che esso è particolarmente innovatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in prove pratiche di laboratorio (scritte e orali) e verteranno sulle seguenti materie:

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)65^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

prove pratiche e scritte: farmacologia, tecnica farmaceutica, igiene pratica;

prove orali: le materie delle prove scritte, ed inoltre: legislazione farmaceutica e farmacognosia.

I programmi particolareggiati delle singole prove saranno stabiliti con decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, udito il parere della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.

SAMEK LODOVICI. Sono favorevole all'articolo che formulerei però nella prima parte nel modo seguente:

« Gli esami consisteranno in prove pratiche di laboratorio, in prove scritte e in prove orali ».

MASTROSIMONE. Questa dizione è stata stabilita dalla Sottocommissione per precisare che le prove devono essere effettuate in laboratorio.

SAMEK LODOVICI. La prova di laboratorio potrà consistere nella determinazione analitica qualitativa o quantitativa di una o più sostanze. Vi potranno poi essere anche prove scritte di cultura farmacognosica e infine delle prove orali. Sono dunque tre prove diverse: prove pratiche di laboratorio, prove scritte e prove orali, che permettono un serio vaglio dei concorrenti.

CUSENZA, *relatore*. La Sottocommissione ha voluto, con la sua dizione, stabilire che gli esami non saranno fatti su temi astratti, su cui il candidato deve scrivere una dissertazione, ma su temi essenzialmente pratici, da svolgere sia oralmente che per iscritto. Abbiamo anche specificato subito dopo in che cosa consistono le varie prove scritte ed orali.

ALBERTI. In sede di Sottocommissione avevo proposto la dizione: « esami pratici e di laboratorio ». Il farmacista moderno ha a sua disposizione quasi esclusivamente medicinali già confezionati e sigillati. Si chiede quindi altro a colui che deve entrare in contatto con il pubblico: egli deve soprattutto saper comuni-

care con esso, e non ha molta importanza che sia un bravo analista. La prova pratica potrebbe essere, come si usa in altre nazioni civili, sul modo di consegna del medicinale al richiedente dall'alto del banco del farmacista. Non dimentichiamo, infatti, che il pubblico, specie quello meno evoluto, si rivolge al farmacista più che al medico.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Samek Lodovici.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Gli esami consisteranno in prove pratiche di laboratorio, in prove scritte e in prove orali, e verteranno sulle seguenti materie:

prove pratiche e scritte: farmacologia, tecnica farmaceutica, igiene pratica;

prove orali: le materie delle prove scritte, ed inoltre: legislazione farmaceutica e farmacognosia.

I programmi particolareggiati delle singole prove saranno stabiliti con decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, udito il parere della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani ».

(È approvato).

Art. 5.

Ogni Commissario anzichè di complessivi punti 30 per le categorie dei titoli (titoli di studio, pratica professionale ed attività scientifica) di cui all'articolo 9 del Regolamento per il servizio farmaceutico del 30 settembre 1938, n. 1706, disporrà di punti 15 per i predetti titoli (5 per gruppo), e di altri punti 30 per le prove pratiche, scritte ed orali di esame.

SAMEK LODOVICI. Per non entrare in materia di regolamento, pregherei il senatore Ciasca, che è molto pratico della materia, di studiare una formula più generica, tuttavia affermate che si darà la prevalenza alle prove d'esame, riservando ad esempio due terzi

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

del punteggio alla valutazione degli esami e un terzo alla valutazione dei titoli.

CIASCA. Si potrebbe portare a 35 il punteggio per le prove pratiche, scritte e orali, di esame.

ZELIOLI LANZINI. A proposito della proposta del collega Samek Lodovici, mi permetto di fare un'osservazione di ordine generale. Se entriamo in un argomento così delicato e difficile, come quello di fissare nella legge anche i criteri che si devono seguire per applicare i punteggi ai titoli di studio, alla pratica professionale, all'attività scientifica, agli esami, eccetera, esautoriamo la Commissione esaminatrice, la quale deve avere la libertà e la facoltà di stabilire essa stessa tali criteri.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di far presente al senatore Zelioli Lanzini che le sue preoccupazioni non sono del tutto giustificate: è vero infatti che dobbiamo lasciare al criterio delle Commissioni esaminatrici, che sono insindacabili, la valutazione e delle prove d'esame e dei titoli, ma nella legge generale bisogna fissare quale valore si deve dare ai titoli e quale alle prove d'esame. Ed è proprio un merito del presente disegno di legge voler affermare che, sopra tutto in difesa dei giovani, si deve dare maggior valore alle prove di esame. La preoccupazione del senatore Zelioli Lanzini risulta infondata anche al lume della legge fondamentale del 1938 sull'ordinamento degli ospedali e delle cliniche, che stabilisce anzi in modo eccessivamente dettagliato e il punteggio di titoli e il punteggio da riservare alle prove d'esame.

Comunque, io sono del tutto favorevole alla sostanza dell'articolo 5.

CIASCA. Esaminiamo il testo dell'articolo 5. Con la legge attuale ogni commissario dispone di 30 punti; sono cinque commissari, quindi 150 punti. Tali punti vengono dati per categoria: titoli di studio, pratica professionale, attività scientifica. Questi, attualmente, i criteri fondamentali. Secondo la mia proposta avremmo invece: 15 punti per i titoli, 35 per le prove pratiche, cioè un totale di 50 punti.

PRESIDENTE. Si potrebbe semplificare lo articolo 5 riducendolo nel modo seguente: « Ogni commissario disporrà di punti 15 per i predetti titoli (5 per gruppo), e di altri punti 35 per le prove pratiche, scritte ed orali, di esame ».

MASTROSIMONE. Il presente disegno di legge fa riferimento al regolamento per il servizio farmaceutico del 30 settembre 1938. Tale riferimento non rappresenta, a parer mio, alcun danno nè alcuna complicazione; non vedo perchè lo si dovrebbe togliere. Propongo quindi di lasciare l'articolo così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del senatore Ciasca tendente a sostituire nella penultima riga il numero « 30 » con l'altro « 35 »

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 5 modificato secondo l'emendamento del senatore Ciasca testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

È vietato nello stesso titolare il cumulo di due o più autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio di farmacia. Chi sia già titolare di farmacia o di una autorizzazione ad aprirla e gestirla, può partecipare al concorso per il conferimento di un'altra. Chi ottenga questa ultima e non vi rinunci con dichiarazione notificata al Prefetto entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto autorizzante l'apertura e l'esercizio della nuova farmacia, decade di diritto dalla precedente.

La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la decadenza della autorizzazione.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ho solo un'osservazione da fare, e cioè che il secondo comma mi sembrerebbe quasi superfluo. Comunque non ne faccio oggetto di emendamento.

ANGRISANI. Il presente articolo stabilisce che il vincitore di un concorso per il confe-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

rimento di una farmacia, che sia già proprietario di una farmacia, deve optare per l'una o per l'altra. Egli opta, facciamo il caso, per quella che ha vinto col concorso. Che si fa dell'altra farmacia, alla quale egli rinuncia? Andrà evidentemente a concorso. Per espletare un concorso ci vuole però del tempo; da quel momento a quando verrà espletato un nuovo concorso non intercorreranno meno di due anni. Cosa si farà nel frattempo di questa farmacia? Accadrà che il titolare di farmacia, che dopo aver vinto il concorso avrà optato per la nuova farmacia, sarà praticamente proprietario di due farmacie fino a quando non verrà espletato un altro concorso.

PRESIDENTE. Il Prefetto nominerà un interinale...

ANGRISANI. Dov'è la legge che dà facoltà al Prefetto di nominare un interinale? Parecchio tempo fa ebbi occasione di discutere di questo problema col nostro Presidente senatore Benedetti; e proprio lui metteva in evidenza la gravità della situazione che verrebbe a determinarsi poichè nessuna legge prevede che una farmacia deve stare chiusa, nessuna legge impedisce al farmacista che ha optato per una nuova farmacia di continuare a tenere l'altra, nessuna legge dà facoltà a chicchessia di nominare un farmacista interinale per la vecchia farmacia.

SAMEK LODOVICI. Mi sembra che non si debba confondere la decadenza del diritto di titolarità con la possibilità di continuare ad esercitare la farmacia almeno finchè non sia espletato il nuovo concorso, qualora l'autorità prefettizia non provveda a nominare un interino. Non dobbiamo preoccuparci della vacanza di una farmacia per il fatto che un farmacista ha optato per un'altra farmacia. È evidente che optando per quella farmacia, oppure non dichiarando che non intende valersi del nuovo diritto acquisito in seguito al pubblico concorso, egli non è più titolare della farmacia che aveva fino a ieri.

CUSENZA, *relatore*. Stiamo facendo una discussione superflua. Tutto ciò è infatti risol-

to dalla norma in vigore che, riferendosi al caso in cui il farmacista opti per la nuova farmacia e rinunci alla precedente, stabilisce che « nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria, e in mancanza è bandito un nuovo concorso ».

SIBILLE. E i professionisti dei concorsi continuano!...

CIASCA. Sono della stessa opinione del senatore Cusenza: infatti, per quanto concerne la parte formale, è l'autorità tutrice, è il Prefetto che è obbligato a far funzionare la farmacia. Questo è il primo punto fondamentale.

La statuizione di questa norma dell'articolo che stiamo discutendo ha quindi il significato di evitare che il farmacista possa tirare per le lunghe la sua accettazione abusivamente, come è stato fatto tante volte. Il termine di 30 giorni è sufficiente perchè il farmacista possa prendere la sua decisione: o rimanere nella vecchia farmacia o accettare la nuova. Se viceversa si tirasse per le lunghe si verificherebbe proprio la situazione di fatto di cui parlava il senatore Angrisani, di un farmacista; cioè, contemporaneamente proprietario o direttore di due farmacie, il che è assolutamente vietato dalla legge, poichè il cumulo è proibito.

In quel che dice il senatore Angrisani mi pare ci sia la confusione di due elementi: lo elemento giuridico, cioè la concessione, e lo elemento patrimoniale. Dell'elemento giuridico abbiamo già parlato poco fa (ed è l'autorità pubblica che ha interesse a far funzionare la farmacia perchè questa non si chiuda). Per quanto si riferisce invece al lato patrimoniale, è la legge stessa che stabilisce i termini e le condizioni alle quali può essere indennizzato il vecchio farmacista, dato che il nuovo farmacista vincitore del concorso trova già una situazione di fatto favorevole. Non hanno perciò alcuna ragione di essere, nè dal punto di vista sistematico e dottrinale nè dal punto di vista patrimoniale, le preoccupazioni cui si faceva allusione.

ANGRISANI. Chiedo la verifica del numero legale.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a procedere all'appello nominale.

CRISCUOLI, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Siamo in numero legale.

SAMEK LODOVICI. La situazione è analoga a quella delle condotte. Quando un medico condotto vince in concorso una condotta, non vi rinuncia e vi prende servizio, decade dalla titolarità della prima, salvo la concessione straordinaria di una aspettativa, e l'autorità sanitaria provvede alla sua sostituzione interinalmente o mediante nuovi concorsi. La sola differenza è che nel nostro caso si presenta anche una questione patrimoniale, che però, come ha già chiarito il senatore Ciasca, le leggi vigenti regolano, anche se in modo imperfetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6. (*È approvato.*)

Art. 7.

L'attuale preferenza prevista per il figlio o per il coniuge del farmacista a norma dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, viene subordinata alla conseguita idoneità in concorso.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* Con questa formulazione si aggrava la posizione dei figli dei farmacisti, cui prima veniva richiesta solamente l'abilitazione, mentre ora si chiede l'idoneità. Si dovrebbe andar loro incontro.

CIASCA. Nel sistema legislativo del 1909 non esisteva una disposizione di questo genere. L'articolo 107 fu aggiunto nel 1939, in armonia con lo stesso principio per il quale fu annullata l'imposta di successione, per rispetto verso le entità patrimoniali. Si volle lasciare al coniuge o ai figli l'entità patrimoniale della farmacia. Un tempo si diceva « al coniuge superstite », in modo che il passaggio ad altri membri della famiglia avvenisse sol-

tanto *mortis causa*; poi è stato ammesso anche tra coniugi vivi.

Questa disposizione eliminava la distinzione tra categorie diverse di farmacie, ossia tra farmacie privilegiate e farmacie non privilegiate.

Se vi fosse la libertà di aprire farmacie a volontà, sarebbe merito del fondatore di una farmacia la costituzione di una entità patrimoniale. Ma dal momento che la legge vieta la costituzione di un numero di farmacie superiore ad un tanto per abitanti, è evidente che la legge pone in condizioni di particolare favore il farmacista vincitore di un concorso o proprietario di una farmacia. Quindi nella formazione dell'entità patrimoniale del farmacista non entra solo il concetto della capacità di aver creato un ente economico, ma anche un concetto di privilegio che poi continua per tutta la carriera.

Ma la concezione che una farmacia possa essere senz'altro tramandata ai figli è inammisibile; è una concezione di carattere medioevale. Un tempo anche il regno veniva considerato bene patrimoniale privato; Carlo Magno divise il suo impero tra i suoi figli, e nessuno mosse obiezione perchè questa era la concezione medioevale.

L'entità patrimoniale è difesa dalla legge, ma si tratta di una questione diversa da quella della gestione della farmacia. L'eccezione fatta dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie risponde ad una concezione medioevale. lo ripeto; beninteso si possono migliorare le disposizioni riguardanti la liquidazione al vecchio farmacista, al padre o al coniuge.

L'articolo 107 prevedeva soltanto l'abilitazione per il figlio o il coniuge. Nel disegno di legge in esame è prevista invece l'idoneità conseguita in concorso. Il pubblico deve sapere che la propria salute è affidata ad una persona veramente idonea e competente. La laurea non è una condizione sufficiente, mentre l'idoneità è una garanzia che lo Stato deve assolutamente dare al pubblico.

MASTROSIMONE. Non possiamo dimenticare che una farmacia è una entità patrimoniale. Il proprietario che dovesse cedere la sua farmacia, la svuoterebbe di tutto ciò che essa

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)65^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

contiene; si provocherebbe in tal modo il depauperamento delle farmacie. Ritengo che la laurea richiesta al figlio sia un titolo più che sufficiente; d'altra parte, se non vince alcun concorso, il figlio viene escluso automaticamente. Non possiamo andare contro il diritto di proprietà che ancora esiste in Italia, dove non è ancora stato introdotto il regime comunista.

CIASCA. Quando io parlavo dell'entità patrimoniale ricordavo un articolo il quale stabilisce che la valutazione del patrimonio non è fatta sulla base del numero dei medicinali e dei flaconi che sono negli scaffali, ma risulta dal movimento e dagli imponibili, risulta cioè da mille elementi che servono a dare una idea di quello che costituisce questa entità.

SAMEK LODOVICI. Io concordo pienamente con i concetti espressi dal senatore Ciasca. Al collega Mastrosimone dico che, per quanto riguarda l'entità patrimoniale della farmacia, siamo d'accordo che in Italia la proprietà va difesa e che la farmacia, in quanto entità patrimoniale, nei passaggi di proprietà dev'essere effettivamente tutelata; d'accordo che se le leggi attuali non la tutelano efficacemente sarà nostro dovere cercare di perfezionare questa tutela, ma mi sembra che sia già una concessione molto umana e notevole il permettere che il coniuge superstite o il figlio del farmacista possa continuare ad avviare l'esercizio paterno. Ora, la sola iscrizione all'albo del farmacista è un po' poco, e la richiesta di conseguita idoneità in un pubblico concorso non mi sembra una pretesa eccessiva.

ANGRISANI. Poichè è assente l'Alto Commissario, è opportuno procedere nella discussione?

PRESIDENTE. Non è indispensabile la presenza dei membri del Governo.

Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 380 del testo unico delle leggi suntuarie è così modificato:

« La pianta organica delle farmacie è approvata con decreto prefettizio, uditi i pareri dei Comuni interessati, dell'Ordine dei farmacisti, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio provinciale di sanità.

« La stessa è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale; a revisione straordinaria, quando le variazioni della popolazione verificatesi ed anagraficamente accertate, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi quartieri, frazioni, gruppi di abitati o abitati, alla cui assistenza farmaceutica sia necessario provvedere.

« Quando il numero delle farmacie in esercizio in un Comune sia superiore a quello previsto dalla pianta organica, il soprannumero è gradatamente eliminato o mediante assorbimento nella pianta medesima per effetto dell'aumento della popolazione, o in dipendenza della chiusura di farmacie i cui titolari siano dichiarati decaduti dall'autorizzazione. Comunque, non può darsi luogo all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche fino a che tutte le farmacie esistenti in soprannumero, nella pianta organica del Comune, non siano state assorbite nella pianta stessa ».

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Riterrei opportuno che si aggiungesse alla fine del primo comma del nuovo testo dell'articolo 380 del testo unico la frase: « Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Vorrei anche fare una brevissima riflessione che sottopongo all'osservazione degli onorevoli senatori. A mio avviso il secondo comma è in assoluto contrasto con l'ultima parte del terzo comma.

Nel secondo comma si dice che il prefetto ha il diritto di approvare l'istituzione di nuove farmacie qualora nell'ambito del Comune la formazione di nuovi quartieri, frazioni, gruppi di abitati o abitati abbiano determinato la necessità di una assistenza farmaceutica.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

Nella seconda parte del terzo comma si dice che comunque, non può darsi luogo alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche fino a che tutte le farmacie esistenti in soprannumero, nella pianta organica del Comune, non siano assorbite nella pianta stessa.

È evidente che vi è un contrasto assolutamente netto tra i due concetti. Ritengo pertanto opportuna la soppressione dell'ultima parte del terzo comma, cioè dalla parola « Comunque », fino alla fine.

CIASCA. Desidererei chiarire quanto è espresso nell'articolo.

Vi può essere un soprannumero di farmacie in esercizio nel centro abitato, ma vi può essere una deficienza di farmacie in esercizio nelle zone di campagna, cioè nell'ambito del Comune. Il testo unico del 27 luglio 1934, numero 1265, considera soltanto il centro cittadino e non considera invece che nel territorio del Comune possano sorgere gruppi di case. Questo non soltanto alla periferia del centro abitato, dove naturalmente si ha un accrescimento di case e di famiglie, ma anche nel territorio del Comune. Per esempio, supponiamo che nel territorio dell'Ente di riforma si vengano a costituire sezioni nuove, che non sono ancora definite come frazioni e che non sono regolate dalla legislazione che concerne le frazioni. Sono però gruppi di case, a volte anche popolose, per le quali necessita un'assistenza farmaceutica.

Queste le ragioni che spero servano a chiarire quanto è stato detto circa il contrasto. Comunque se la Commissione ritiene di accettare l'emendamento proposto dall'Alto Commissario, io non mi oppongo a questa decisione.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io desidero precisare che apprezco gli scopi che hanno mosso il senatore Ciasca, ma osservo che la lettera è in contrasto con questi scopi. Ritengo pertanto opportuno eliminare l'ultima parte del terzo comma, come precedentemente proposto.

SAMEK LODOVICI. Mi associo all'opinione dell'Alto Commissario. In realtà, proprio perchè la legge possa raggiungere gli scopi

voluti dal proponente, è necessario sopprimere l'ultima parte del terzo comma che costituisce un impedimento all'effettuazione di questi scopi.

CIASCA. Aderisco all'emendamento.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, sono stati presentati dall'Alto Commissario due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « Il provvedimento del prefetto è definitivo »; col secondo si sopprime nel terzo comma, le parole da « Comunque » fino alla fine del comma

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 che, in seguito agli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« L'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie è così formulato:

” La pianta organica delle farmacie è approvata con decreto prefettizio, uditi i pareri dei Comuni interessati, dell'Ordine dei farmacisti, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio provinciale di sanità. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

” La stessa è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale; a revisione straordinaria, quando le variazioni della popolazione verificatesi ed anagraficamente accertate, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi quartieri, frazioni, gruppi di abitati o abitati, alla cui assistenza farmaceutica sia necessario provvedere.

” Quando il numero delle farmacie in esercizio in un Comune sia superiore a quello previsto dalla pianta organica, il soprannumero è gradatamente eliminato o mediante assorbimento nella pianta medesima per effetto dell'aumento della popolazione, o in dipendenza della chiusura di farmacie i cui titolari siano dichiarati decaduti dall'autorizzazione ” ».

(È approvato).

ANGRISANI. Debbo esprimere il mio rammarico nell'aver visto conculcato il mio diritto di presentare articoli aggiuntivi al disegno di legge testè discusso, adducendo, come motivo dell'inaccettabilità, l'articolo 69 del Regolamento. Tale articolo nel secondo comma dice che « il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento, decide inappellabilmente ». I miei articoli aggiuntivi non sono stati letti, e di essi, quindi, non verrà data notizia nel resoconto stenografico.

Riservandomi, pertanto, di ricorrere alla Presidenza del Senato, confermo il mio rincrescimento per il modo con cui è stato leso il mio diritto.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno chiarire che gli articoli di cui parla il senatore Angrisani, che corrispondono esattamente a quelli presentati dalla Sottocommissione all'uopo incaricata, erano già stati acquisiti dalla Commissione ed illustrati dal relatore, senatore Sibille. Poichè la Commissione aveva deciso, in sedute precedenti, di prendere in esame a stralcio esclusivamente il progetto di legge del senatore Ciasca che è oggi all'ordine del giorno, per la regolarizzazione dei concorsi per le farmacie, gli articoli aggiuntivi presentati dal senatore Angrisani non sono pertinenti, nel loro complesso, a questo particolare disegno di legge; e pertanto la sua richiesta non poteva essere accolta.

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato nella sua formulazione definitiva, e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

L'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Nei casi in cui per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia sia richiesto l'espletamento di un concorso, questo sarà subordinato alle norme della presente legge.

« La Commissione esaminatrice sarà composta da un vice Prefetto o da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno non

inferiore alla qualifica di direttore di divisione che la presiede, dal medico provinciale, da un farmacista titolare di farmacia, da un farmacista direttore o collaboratore di farmacia, nominati dal Prefetto non oltre il mese di marzo di ciascun anno su terne proposte dall'Ordine dei farmacisti competente per territorio, e da un docente universitario della Facoltà di farmacia, designato dal Rettore della Università più vicina al capoluogo della provincia ove si espleta il concorso, in seguito a votazione del Consiglio della stessa Facoltà.

« I provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi del presente articolo sono definitivi ».

Art. 2.

L'articolo 106 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non può essere consentita se non a chi sia cittadino italiano, maggiore di età e nel possesso dei diritti civili e politici, sia iscritto nell'Albo professionale dei farmacisti e non abbia superato i 50 anni di età. I limiti di età sono elevati ad anni 60 per coloro i quali sono titolari di farmacia e in servizio ».

Art. 3.

Per tutte le sedi messe a concorso il candidato presenterà una sola domanda, debitamente corredata dei documenti richiesti, nella quale preciserà le sedi cui intende concorrere, giusta quanto è prescritto nel Regolamento per i concorsi per posti vacanti di medico condotto e di veterinario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

La graduatoria dei vincitori, compilata sulla base dei risultati delle prove pratiche, scritte ed orali e della valutazione dei titoli, sarà unica e comprenderà, in ordine di merito, i nomi dei vincitori delle sedi farmaceutiche messe a concorso.

Ciascun vincitore è invitato ad aprire e gestire l'esercizio farmaceutico secondo l'ordine della graduatoria, com'è stabilito dal su citato Regolamento per il conferimento di posti vacanti di medico e di veterinario condotto.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

65ª SEDUTA (19 dicembre 1957)

Art. 4.

Gli esami consisteranno in prove pratiche di laboratorio, in prove scritte e in prove orali e verteranno sulle seguenti materie:

prove pratiche e scritte: farmacologia, tecnica farmaceutica, igiene pratica;

prove orali: le materie delle prove scritte, ed inoltre: legislazione farmaceutica e farmacognosia.

I programmi particolareggiati delle singole prove saranno stabiliti con decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, udito il parere della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.

Art. 5.

Ogni Commissario anzichè di complessivi punti 30 per le categorie dei titoli (titoli di studio, pratica professionale ed attività scientifica) di cui all'articolo 9 del Regolamento per il servizio farmaceutico del 30 settembre 1938, n. 1706, disporrà di punti 15 per i predetti titoli (5 per gruppo), e di altri punti 35 per le prove pratiche, scritte ed orali di esame.

Art. 6.

È vietato nello stesso titolare il cumulo di due o più autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio di farmacia. Chi sia già titolare di farmacia o di una autorizzazione ad aprirla e gestirla, può partecipare al concorso per il conferimento di un'altra. Chi ottenga questa ultima e non vi rinunci con dichiarazione notificata al Prefetto entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto autorizzante l'apertura e l'esercizio della nuova farmacia, decade di diritto dalla precedente.

La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la decadenza della autorizzazione.

Art. 7.

L'attuale preferenza prevista per il figlio o per il coniuge del farmacista a norma del-

l'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, viene subordinata alla conseguita idoneità in concorso.

Art. 8.

L'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie è così modificato:

« La pianta organica delle farmacie è approvata con decreto prefettizio, uditi i pareri dei Comuni interessati, dell'Ordine dei farmacisti, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio provinciale di sanità. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

« La stessa è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale; a revisione straordinaria, quando le variazioni della popolazione verificatesi ed anagraficamente accertate, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi quartieri, frazioni, gruppi di abitati o abitati, alla cui assistenza farmaceutica sia necessario provvedere.

« Quando il numero delle farmacie in esercizio in un Comune sia superiore a quello previsto dalla pianta organica, il soprannumero è gradatamente eliminato o mediante assorbimento nella pianta medesima per effetto dell'aumento della popolazione, o in dipendenza della chiusura di farmacie i cui titolari siano dichiarati decaduti dall'autorizzazione ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso,

(È approvato).

CIASCA. Desidero esprimere la mia viva gratitudine al Presidente, all'Alto Commissario e a tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno dimostrato nell'accogliere il disegno di legge da me presentato.

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.